



Comune di Rimini



Settore Polizia Municipale
U.O. COMANDO

Via della Gazzella, 27 - 47923 Rimini
tel. 0541 704106 - fax 0541 704125
polizia.municipale@comune.rimini.it
polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Al Sindaco del Comune di Rimini
All'Assessore alla Polizia Locale
LORO SEDE

Oggetto: Richiesta parere ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13/2009

In riferimento all'oggetto si comunica che, già in data 25 agosto 2020, a seguito di richiesta parere pervenuta dalla Regione Emilia Romagna-Gabinetto del Presidente-Area Polizia Locale, è stato fornito parere, con nota prot. 221359 del 25.08.2020, che si allega, in merito alla proposta di modifica della Direttiva regionale concernente "referenti per la sicurezza –Street Tutor."

In riferimento alla odierna richiesta, alla quale è allegata ulteriore bozza della Direttiva si evidenzia che la stessa ha subito minimali modifiche, all'articolo 2, rispetto alla bozza già esaminata.

La Direttiva regionale ha, come riferimento, la Legge 15 luglio 2009, 94 nella quale, all'articolo 3, commi da 7 a 13 viene regolamenta l'attività del personale addetto ai servizi di controllo.

Si è tenuto conto, nelle considerazioni, di quanto previsto all'articolo 3, comma 9 della Legge ove veniva prevista l'emanazione di un Decreto da parte del Ministero dell'Interno che stabilisse i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio.

Il Ministero dell'Interno ha emanato il Decreto 6 ottobre 2009 avente ad oggetto: <<Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94>> e successive modifiche l'ultima delle quali è costituita dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 novembre 2016.

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

ARTICOLO 1, paragrafo 8, ove è indicato:<<Gli effetti del mancato rinnovo, della sospensione e della revoca dell'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo, si estendono anche all'autorizzazione a svolgere le attività di "Street Tutor", In tali casi l'interessato deve cessare o sospendere ogni attività di "Street Tutor" e darne, senza ritardo, informazioni all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.>>



L'obbligo di darne informazione non prevede alcuna penalità pertanto in caso di accertata non ottemperanza l'ufficio non potrà procedere in alcun modo; inoltre il concetto di "senza ritardo" si presta ad ampia aleatorietà. Si ritiene opportuno indicare un termine definito (in giorni, immediatamente, ecc.)

ARTICOLO 1, paragrafo 9, ove è indicato:<<I Comuni adottano un registro delle persone autorizzate, su cui annotare le autorizzazioni rilasciate, le eventuali sospensioni e revoche, [...]. >>

In merito si evidenzia che:

- La legge 15 luglio 2009, 94, articolo 3, comma 10, secondo paragrafo prevede:<< il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi (quindi gestore o titolare servizi ex art. 134 TULPS);
- Il Decreto Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 (modificato da ultimo dal D.M. 24 novembre 2016, all'articolo 1, comma 5 prevede:<< In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero [...], il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto>>.

La normativa nazionale non prevede alcun tipo di comunicazione della sorte dell'iscrizione all'elenco dalla Prefettura al Comune (peraltro l'iscrizione prefettizia ha valore su tutto il territorio nazionale mentre l'autorizzazione comunale ha validità a livello regionale) pertanto l'ufficio che rilascerà l'autorizzazione di "Street Tutor" non avrà la possibilità aggiornare il registro.

ARTICOLO 1, ultimo paragrafo ove è indicato:<<Le informazioni contenute nel registro delle persone autorizzate e i dati riportati nel tesserino di riconoscimento, se richiesti, devono essere tempestivamente comunicati alle Forze di polizia dello Stato o alle Polizia Locali nonché alle Autorità di pubblica sicurezza>>. Il mancato aggiornamento del registro, indicato al punto precedente, limita fortemente la portata di questa previsione in quanto il Comune potrà dare solo le informazioni circa il rilascio iniziale.

ARTICOLO 2, secondo paragrafo ove è indicato:<<Più gestori di locali contigui, presenti sulla stessa strada, piazza o comunque area, dove le persone si possono muovere senza soluzione di continuità tra l'area pubblica di pertinenza di un locale ed un altro, possono accordarsi nell'utilizzo di "Street Tutor" per le finalità della presente direttiva>>.

Il decreto ministeriale prevede:

-all'articolo 1:

- al comma 2 :<<i gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da

istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773>>;

- al comma 3:<<la domanda di iscrizione nell'elenco (di cui al comma 8 dell'art. 3) deve essere presentata a cura del gestore dell'attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2. [...].>>;
 - al comma 4, lettera h: <<essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2. [...]
- all'articolo 4:
- al comma 1, numero 5:<<I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, dandone comunicazione preventiva al Questore competente, il numero degli addetti da impiegare,[...]>>

Tali previsioni identificano chi può svolgere tale attività (**proprio personale o istituti autorizzati**); definiscono l'ambito di operatività del personale che è funzionalmente collegato agli ambiti applicativi riportati nell'articolo 5 del decreto (luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo; nei pubblici esercizi; negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico).

Per tali motivi si ritiene opportuna una valutazione relativamente a quanto riportato all'articolo 2, secondo paragrafo, in quanto sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009 e s.m.i., non sembra contemplata la possibilità dell'utilizzo "condiviso" di street tutor, da parte di locali contigui;

VARIE

Nella proposta di Direttiva non è prevista alcuna procedura per il rinnovo dell'autorizzazione ma solo per il rilascio. Tenuto conto che il Decreto Ministeriale prevede, all'articolo 2, la revisione biennale si ritiene opportuna una previsione che contempli l'obbligo da parte del cittadino (ed anche dl gestore dell'attività visto che l'art. 1, comma 3 demanda allo stesso la presentazione della richiesta di iscrizione) di inviare al Comune il rinnovo dell'iscrizione pena la revoca le titolo di Street Tutor e l'obbligo di restituzione del tesserino.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Dott. Andrea Rossi
(firmato digitalmente)